

## **Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob**

**ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58**

### **ALERION CLEAN POWER SPA**

Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Patto Parasociale (il "**Patto Parasociale**") relativo alle azioni di Alerion Clean Power S.p.A., (già Alerion Industries S.p.A.) ("**Alerion**" o la "**Società**"), apportate in sindacato (il "**Sindacato**"), sottoscritto originariamente in data 19 marzo 2003 e successivamente rinnovato, da ultimo il 19 marzo 2012, come modificato con riferimento ai soggetti aderenti, al contenuto ed alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Alerion.

In relazione all'ultimo rinnovo, si informa che hanno esercitato il diritto di recesso, con efficacia dal 19 marzo 2012, i seguenti azionisti:

**Milano Assicurazioni S.p.A.**, partecipante del Gruppo C, relativamente a n. 1.500.000 azioni pari al 3,41% del capitale sociale;

**Fondiarria-Sai S.p.A.**, partecipante del Gruppo C, relativamente a n. 660.000 azioni pari all'1,50% del capitale sociale;

**Muscade-Comercio Internacional Lda**, partecipante del Gruppo A, limitatamente a n. 577.745 azioni pari all'1,31% del capitale sociale rispetto alle complessive n. 1.155.490 azioni ordinarie pari al 2,63% conferite nel Patto Parasociale;

**Dominic Bunford**, partecipante del Gruppo A, relativamente a n. 1.155.490 azioni pari al 2,63% del capitale sociale;

**Immobiliare Costruzioni - Im.Co. S.p.A.**, partecipante del Gruppo C, relativamente a n. 44.931 azioni pari allo 0,10% del capitale sociale.

Atteso che in data 18 marzo 2012 gli aderenti al Patto Parasociale avevano autorizzato Muscade-Comercio Internacional Lda (quale Partecipante del Gruppo A) a trasferire a Piovesana Holding S.p.A. tutte le n. 577.745 azioni (pari al 2,79% delle azioni sindacate ed all'1,31% del capitale della Società) conferite nel Patto Parasociale, in data 4 giugno 2012 è stato perfezionato il predetto trasferimento da Muscade-Comercio Internacional Lda a Piovesana Holding S.p.A. A seguito di tale cessione, Piovesana Holding S.p.A. ha conferito in sindacato tali azioni ed è entrata a far parte del Patto Parasociale tra i Partecipanti del Gruppo A.

In data 14 agosto 2012, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 2445, terzo comma, c.c., la Società ha comunicato di aver dato esecuzione alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2012 (iscritta in data 15 maggio 2012 presso il Registro delle Imprese di Milano) relativa alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento di n. 432.263 azioni proprie detenute dalla Società alla data della delibera. Per effetto della suddetta riduzione, il capitale della Società è divenuto pari ad Euro 161.242.314,80 suddiviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie da nominali Euro 3,7 ciascuna. In forza di quanto sopra, è conseguentemente variato il rapporto percentuale tra le Azioni Sindacate ed il capitale sociale della Società, che è passato dal 47,09% al 47,56%.

#### **1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sindacato**

Alerion Clean Power S.p.A. (già Alerion Industries S.p.A.), con sede in Milano, Via Durini 16/18, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 161.242.314,80, suddiviso in n. 43.579.004 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,7 ciascuna, quotate presso il Mercato Telematico Azionario.

#### **2. Azioni conferite nel Sindacato**

Il Sindacato riguarda complessivamente n. 20.724.315 azioni della Società (le "**Azioni Sindacate**"), pari al 47,56 % del capitale della stessa.

#### **3. Soggetti aderenti al Sindacato e partecipazioni conferite**

La seguente tabella, aggiornata in considerazione di quanto sopra, indica il numero delle azioni conferite nel Sindacato da ciascuno dei partecipanti (i "**Partecipanti**"), e la percentuale da esse rappresentate rispetto (i) al numero totale delle Azioni Sindacate e (ii) al numero totale delle azioni di Alerion.

	<b>N. Azioni Sindacate</b>	<b>% sul totale delle Azioni Sindacate</b>	<b>% del capitale della Società</b>
<b>Partecipanti del Gruppo A</b>			
Nelke S.r.l.	2.240.458	10,81%	5,14%
Financière Phone1690 S.A.	1.155.490	5,58%	2,65%
Caporale Vittorio	577.745	2,79%	1,33%
Colleoni Gastone	90	Non calcolabile	Non calcolabile
Lowlands-Comercio Internacional e Servicios Lda	1.155.490	5,58%	2,65%
Piovesana Holding S.p.A.	577.745	2,79%	1,33%
Lujan S.r.l.	1.155.400	5,58%	2,65%
Keryx S.p.A.	807.705	3,90%	1,85%
Mattei Silvana	923.939	4,46%	2,12%
Rossini Ambrogio	577.745	2,79%	1,33%
Rossini Emanuele	577.745	2,79%	1,33%
<b>Totale Partecipanti del Gruppo A</b>	<b>9.749.552</b>	<b>47,04%</b>	<b>22,37%</b>
<b>Partecipanti del Gruppo B</b>			
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	2.743.396	13,24%	6,30%
<b>Totale Partecipanti del Gruppo B</b>	<b>2.743.396</b>	<b>13,24%</b>	<b>6,30%</b>
<b>Partecipanti del Gruppo C</b>			
Allianz S.p.A.	1.099.877	5,31%	2,52%
ASTM S.p.A.	214.800	1,04%	0,49%
<b>Totale Partecipanti del Gruppo C</b>	<b>1.314.677</b>	<b>6,34%</b>	<b>3,02%</b>
<b>Partecipanti del Gruppo F2i</b>			
F2i Energie Rinnovabili S.r.l. (già F2i Renewables S.r.l.)	6.916.690	33,37%	15,87%
<b>Totale Partecipanti del Gruppo F2i</b>	<b>6.916.690</b>	<b>33,37%</b>	<b>15,87%</b>
<b>Totale Azioni Sindacate</b>	<b>20.724.315</b>	<b>100%</b>	<b>47,56%</b>

Ciascun Partecipante si è impegnato a conferire nel Sindacato tutte le ulteriori azioni che dovessero, direttamente o indirettamente, essere acquistate o sottoscritte dal Partecipante o che dovessero comunque derivare per effetto di assegnazioni gratuite, conversioni o aumenti del capitale.

Si evidenzia che a seguito della sottoscrizione del Patto Parasociale, come successivamente modificato, nessuno dei Partecipanti detiene il controllo di Alerion.

#### **4. Principali pattuizioni del Sindacato**

##### **4.1 Limiti al possesso azionario**

**4.1.1** Ciascun Partecipante si è obbligato a non acquistare, sottoscrivere o comunque detenere, né direttamente né indirettamente, né tramite società controllate o comunque facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza - ovvero tramite il coniuge o ascendenti o discendenti in linea retta in caso di Partecipante persona fisica - una percentuale del capitale della Società superiore al 10%, ferma restando la più alta percentuale detenuta da F2i Energie Rinnovabili S.r.l. (già F2i Renewables S.r.l.) ("**F2i Energie Rinnovabili**").

**4.1.2** In parziale deroga di quanto contenuto nel punto 4.1.1, MPS Investments S.p.A. potrà incrementare, nel rispetto delle pattuizioni previste dal Patto Parasociale, la propria partecipazione nel capitale della Società fino al 15%.

##### **4.2 Blocco e trasferimenti tra Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo**

**4.2.1** Se non diversamente previsto dal Patto Parasociale, per tutta la durata dello stesso, ciascun Partecipante si è impegnato a (i) a non trasferire a terzi, neppure parzialmente, le Azioni Sindacate o titoli convertibili in azioni della Società o che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni della Società (i "**Titoli Convertibili**") da essi stessi direttamente o indirettamente detenuti, ovvero, in caso di aumento di capitale a pagamento, i diritti di opzione a tali azioni o titoli convertibili spettanti (i "**Diritti di Opzione**") e (ii) a non iniziare per dette azioni, titoli e diritti d'opzione trattative per il trasferimento, nemmeno a termine.

**4.2.2** In parziale deroga a quanto previsto nel precedente punto 4.2.1, ciascun Partecipante potrà trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate, i Titoli Convertibili o i Diritti di Opzione di rispettiva spettanza a società controllate, controllanti o soggette a comune controllo, a condizione che il soggetto acquirente aderisca preventivamente al Patto Parasociale e fermo restando che il Partecipante cedente resterà comunque obbligato in solido per tutte le obbligazioni nascenti dal Patto stesso. Il Partecipante che si sia avvalso di tale facoltà resta comunque obbligato, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di controllo, a riacquistare le Azioni Sindacate, i Titoli Convertibili o i Diritti di Opzione come sopra trasferiti. Con riferimento a F2i Energie Rinnovabili e alla controllante in via totalitaria (per conto e nell'interesse del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati, denominato "F2i - Fondo Italiano per le Infrastrutture") F2I - Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("**F2i**" e, congiuntamente con F2i Energie Rinnovabili, i "**Partecipanti del Gruppo F2i**"), in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di controllo, F2i è obbligata a riacquistare le Azioni Sindacate, i Titoli Convertibili o i Diritti di Opzione detenuti da F2i Energie Rinnovabili.

**4.2.3** In parziale deroga a quanto previsto nel precedente punto 4.2.1, ciascun Partecipante persona fisica potrà trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate, i Titoli Convertibili o i Diritti di Opzione di rispettiva spettanza al coniuge e agli ascendenti o discendenti in linea retta, a condizione che il soggetto acquirente aderisca preventivamente al Patto Parasociale e fermo restando che il Partecipante cedente resterà comunque obbligato in solido per tutte le obbligazioni nascenti dal Patto stesso.

**4.2.4** In parziale deroga a quanto previsto nel precedente punto 4.2.1 e fermi restando i limiti di possesso azionario di cui al precedente punto 4.1, ciascun Partecipante (il "**Partecipante Venditore**") potrà trasferire, in tutto o in parte, le Azioni Sindacate, i Titoli Convertibili o i Diritti di Opzione di rispettiva spettanza ad altri Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo e, laddove i predetti titoli non fossero acquistati in tutto o in parte dai Partecipanti Interessati (come di seguito definiti), agli altri Partecipanti estranei al gruppo di appartenenza. In tale circostanza, il Partecipante Venditore dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata a.r., al Presidente del Sindacato (come di seguito definito) precisando il numero di Azioni, Titoli Convertibili e/o Diritti di Opzione che intende trasferire (la "**Partecipazione Offerta**"), la relativa percentuale sul capitale sociale, il prezzo richiesto e le modalità di alienazione (la "**Comunicazione di Vendita**").

**4.2.5** Il Presidente del Sindacato provvederà a trasmettere la Comunicazione di Vendita agli altri Partecipanti appartenenti al medesimo gruppo del Partecipante Venditore (i "**Partecipanti Interessati**") e ciascun

Partecipante Interessato avrà facoltà di comunicare al Presidente del Sindacato la propria intenzione di acquistare - in maniera proporzionale alla partecipazione dallo stesso detenuta rispetto al numero di Azioni Sindacato complessivamente detenute da tutti i Partecipanti Interessati e fermi restando i limiti di possesso azionario di cui al precedente punto 4.1 - le Azioni, i Titoli Convertibili e/o i Diritti di Opzione del Partecipante Venditore, alle stesse condizioni indicate nella Comunicazione di Vendita (la "**Comunicazione di Acquisto**").

**4.2.6** Il Presidente del Sindacato dovrà dare comunicazione - tramite raccomandata a.r. - al Partecipante Venditore e ai Partecipanti Interessati del contenuto delle Comunicazioni di Acquisto ricevute da Partecipanti Interessati.

**4.2.7** Laddove, all'esito della procedura di cui ai punti da 4.2.4 a 4.2.6, rimanessero Azioni, Titoli Convertibili e/o Diritti di Opzione non acquistati, il Presidente del Sindacato provvederà ad offrire proporzionalmente detti titoli agli altri Partecipanti estranei al gruppo di appartenenza del Partecipante Venditore.

### **4.3 Organi del Sindacato**

Gli organi del Sindacato sono:

- il Comitato Direttivo;
- l'Assemblea dei Partecipanti (congiuntamente, gli "**Organi del Sindacato**").

#### **4.3.1 Comitato Direttivo**

**4.3.1.1** Il Comitato Direttivo può discutere od approfondire qualunque argomento di interesse comune o comunque attinente alla gestione della Società e delle sue controllate.

In particolare, al Comitato Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- esame dei piani operativi poliennali della Società;
- esame del *budget* annuale e dei preconsuntivi su base almeno semestrale;
- esame preventivo delle materie da sottoporsi all'Assemblea dei Partecipanti;
- esame e deliberazioni relative all'esercizio del voto nelle Assemblee della Società;

**4.3.1.2** Il Comitato Direttivo è composto da 10 membri. Tre membri sono nominati dai Partecipanti del Gruppo A, un membro dal Partecipante del Gruppo B, due membri dai Partecipanti del Gruppo C, tre membri dai Partecipanti del Gruppo F2i e un membro, con funzioni di presidente (il "**Presidente del Sindacato**"), viene confermato di comune accordo nella persona dell'ing. Giuseppe Garofano; in caso di cessazione dalla carica da parte di quest'ultimo, il nuovo Presidente del Sindacato sarà nominato di comune accordo da tutti i Partecipanti, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.

**4.3.1.3** Il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi membri, un Vice presidente, incaricato di presiedere le riunioni del comitato stesso in caso di assenza del Presidente del Sindacato.

**4.3.1.4** I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per un periodo pari alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio di chi ha provveduto alla loro nomina.

**4.3.1.5** Il Comitato Direttivo viene convocato prima di ogni assemblea ordinaria della Società e di ogni Consiglio di Amministrazione della Società chiamato a convocare un'assemblea straordinaria della Società, ovvero qualora ne facciano espressa richiesta il Presidente ovvero due suoi membri. In ogni caso il Comitato Direttivo dovrà riunirsi, sempre su convocazione del Presidente del Sindacato, almeno con cadenza semestrale.

**4.3.1.6** Salvo quanto indicato al successivo punto 4.3.1.7, il Comitato Direttivo, validamente costituito con un minimo di 6 membri presenti, delibera a maggioranza dei presenti alle riunioni del Comitato stesso. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Sindacato.

**4.3.1.7** Le seguenti decisioni sono approvate dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (con arrotondamento in eccesso):

(a) determinazioni in merito alle delibere da assumere in sede di assemblea dei soci della Società in relazione alle seguenti materie:

(i) approvazione di modifiche dello statuto sociale;

(ii) operazioni straordinarie (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, conferimenti); e

(iii) distribuzione di dividendi;

(b) determinazione del numero dei componenti del Comitato per gli Investimenti (come di seguito definito), in misura comunque non superiore a cinque, e designazione dei suoi componenti, fermo restando che di esso faranno parte il Presidente del Sindacato ed un membro del Comitato Direttivo designato dai Partecipanti del Gruppo F2i;

(c) esame dei piani operativi poliennali della Società;

(d) esame del *budget* annuale e dei preconsuntivi su base almeno semestrale;

(e) esame preventivo delle materie da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti.

Le decisioni assunte dal Comitato Direttivo saranno vincolanti nei confronti dei Partecipanti.

**4.3.1.8** Il Comitato per gli Investimenti (il "**Comitato per gli Investimenti**"), nominato ai sensi del precedente punto 4.3.1.7, ha compiti consultivi ed, in particolare, il compito di esaminare in via preventiva investimenti e disinvestimenti di importo superiore a Euro 10 milioni. Il Comitato per gli Investimenti esprimerà le sue valutazioni a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

#### **4.3.2 Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti, cui partecipano i legali rappresentanti dei Partecipanti o loro mandatarî, è composta da tanti membri quanti sono i Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Sindacato e, in sua assenza, dal Vice presidente nominato da detta Assemblea.

L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata, oltre che per deliberare sulle materie di seguito specificate, ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano espressa richiesta almeno tre Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine:

(i) all'eventuale designazione del Presidente Onorario della Società, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) alla designazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato e/o dei consiglieri muniti di deleghe tra i componenti il Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del successivo punto 4.4.1.1.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 51% delle Azioni Sindacate.

#### **4.3.3 Esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Società**

Le deliberazioni degli Organi di Sindacato in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee della Società vincolano i Partecipanti. L'eventuale espressione del voto in modo difforme rispetto alle deliberazioni assunte dagli Organi del Sindacato darà luogo all'esclusione dal Sindacato ai sensi del successivo punto 5.

### **4.4. Organi della Società**

#### **4.4.1 Consiglio di Amministrazione**

**4.4.1.1** La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri la cui designazione sarà effettuata nel seguente modo:

(i) un candidato sarà designato dai Partecipanti del Gruppo A;

(ii) un candidato sarà designato dal Partecipante del Gruppo B, previo gradimento espresso dai Partecipanti del Gruppo A, del Gruppo B e del Gruppo C con decisione assunta a maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate da ciascuno di essi detenute;

(iii) un candidato sarà designato dai Partecipanti del Gruppo C, previo gradimento espresso dai Partecipanti del Gruppo A, del Gruppo B e del Gruppo C con decisione assunta a maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate da ciascuno di essi detenute;

(iv) sette candidati saranno designati dai Partecipanti del Gruppo A, del Gruppo B e del Gruppo C, con decisione assunta a maggioranza assoluta delle Azioni Sindacate da ciascuno di essi detenute;

(v) quattro candidati, tra cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza (destinato ad entrare a far parte del Comitato di Controllo interno) ed un Vice Presidente, saranno designati dai Partecipanti del Gruppo F2i; ed infine

(vi) qualora non vi siano altri azionisti della Società, diversi dai Partecipanti, che, secondo le previsioni di legge e di statuto, abbiano diritto alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società, un candidato sarà designato dal Comitato Direttivo che delibererà con la maggioranza qualificata di cui al precedente punto 4.3.1.7.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare – su designazione dell'Assemblea dei Partecipanti – un Presidente Onorario della Società, che – se scelto tra membri esterni al Consiglio – potrà assistere in qualità di invitato senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con le maggioranze di legge e delibera con la maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le materie di seguito riportate e non già specificamente recepite nel *business plan* della Società del 30 ottobre 2008 (il "**Business Plan**"), le cui decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (con arrotondamento in eccesso):

a) qualsiasi proposta di modifica dello statuto della Società ed ogni altra operazione straordinaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, conferimenti);

b) ogni decisione in merito ai piani di *stock option* e delibere conseguenti;

c) approvazione del *business plan*, *budget*, previsioni, stime e piani finanziari e/o eventuali relative modifiche di gruppo;

d) operazioni relative anche a tutte le società del gruppo facente capo alla Società con terzi di qualsiasi natura il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore ad Euro 10 milioni;

e) qualsiasi operazione di qualsiasi importo con:

i) parti correlate, come definite dall'art. 2, primo comma, lett. h) del Reg. Consob 11971/1999, fatta eccezione per le società controllate dalla Società;

ii) i Partecipanti ed i soggetti che rispetto ad essi siano, direttamente e/o indirettamente, controllanti, controllati o soggetti a comune controllo;

f) scioglimento anticipato, liquidazione, avvio di qualsiasi procedura concorsuale della Società, fatti salvi i casi di legge e l'esercizio del diritto di voto di tutte le società controllate nelle medesime decisioni.

Le materie per le quali è prevista una maggioranza qualificata non potranno essere delegate al Comitato Esecutivo ovvero all'Amministratore Delegato.

#### **4.4.2 Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo della Società sarà composto da 6 membri, e ne faranno parte, "ex officio", il Presidente e un consigliere con delega della Società. Gli altri quattro membri saranno designati, in numero di uno dai partecipanti del Gruppo A, uno dal Partecipante del Gruppo B, uno dai Partecipanti del Gruppo C ed uno dai Partecipanti del Gruppo F2i.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione verrà rimessa al Consiglio di Amministrazione.

#### **4.4.3 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti la cui designazione sarà effettuata nel seguente modo:

- (i) 1° Sindaco effettivo, con funzione di presidente, designato dal Comitato Direttivo che delibererà con la maggioranza qualificata di cui al precedente punto 4.3.1.7;
- (ii) 2° Sindaco effettivo designato dai Partecipanti del Gruppo F2i;
- (iii) 3° Sindaco effettivo designato dai Partecipanti del Gruppo A;
- (iv) 1° Sindaco supplente designato dai Partecipanti del Gruppo A;
- (v) 2° Sindaco supplente designato dai Partecipanti del Gruppo F2i.

Qualora altri azionisti della Società, diversi dai Partecipanti, presentino una lista che ottenga un numero di voti immediatamente inferiore a quella presentata congiuntamente dai Partecipanti, il 1° Sindaco effettivo e il 1° Sindaco supplente saranno nominati da detta lista.

#### **4.4.4 Management operativo**

Nel caso in cui i Partecipanti del Gruppo F2i evidenzino l'insorgenza di diversità di valutazione circa l'efficacia del *management* operativo della Società (nel cui novero sono, pertanto, esclusi il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato) rispetto alla realizzazione degli obiettivi del *Business Plan*, la questione sarà portata all'attenzione del Comitato Direttivo, che terrà conto della posizione rappresentata dai Partecipanti del Gruppo F2i.

Fino alla Data di Scadenza (come di seguito definita) del Patto Parasociale, i Partecipanti del Gruppo F2i hanno il diritto di richiedere la sostituzione dell'attuale CFO della Società e dell'attuale *observer/controller* avente poteri di verifica di documentazione e controllo in materia di amministrazione e finanza della Società e delle società dalla stessa controllate operanti nel settore *energy*.

In presenza di tale richiesta, i sostituti saranno comunque nominati con il gradimento dei Partecipanti del Gruppo F2i.

### **5. Esclusione dall'Accordo - Penale**

Costituisce causa di esclusione immediata del Partecipante dal Sindacato la violazione delle disposizioni contenute nei punti 4.1, 4.2 e 4.3.3.

Il Presidente del Sindacato, una volta accertata la violazione, provvederà immediatamente a comunicare tale esclusione al Partecipante interessato e agli altri Partecipanti.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3.3, il Presidente del Sindacato potrà richiedere il pagamento - a titolo di penale - di una somma pari al 10% del valore "*market to market*" della più elevata partecipazione detenuta dal Partecipante inadempiente precedentemente o successivamente alla violazione degli obblighi di cui ai punti 4.1 e 4.2 nonché della partecipazione detenuta al momento della violazione degli obblighi di cui al punto 4.3.3. (la "**Penale**"), salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'ammontare della Penale verrà distribuito, a cura del Presidente del Sindacato, ai Partecipanti in proporzione al numero di Azioni Sindacate da questi detenute al momento del pagamento della stessa.

### **6. Durata**

**6.1** Il Patto Parasociale avrà efficacia sino al 19 marzo 2015 (la "**Data di Scadenza**"), salve ulteriori proroghe secondo quanto indicato nel successivo punto 6.2.

**6.2** Il Patto Parasociale si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di tre anni, nei confronti di quei Partecipanti che non abbiano comunicato – con lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Presidente del Sindacato almeno due mesi prima rispetto alla Data di Scadenza - la propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle Azioni Sindacate rappresenti, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 30% del capitale della Società.

## **7. Deposito**

Il testo del Patto Parasociale è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

20 dicembre 2012